



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO "G. ADAMOLI" DI BESOZZO
Via degli orti, 5 21023 Besozzo (VA) - Tel 0332-77.02.04 FAX 0332-70.75.35
e-mail: vaic81200g@istruzione.it - sito web: www.icsadamoli.gov.it
posta elettronica certificata: vaic81200g@pec.istruzione.it



Ai genitori
al sito web -. sez. genitori, news

Oggetto: pubblicazione criteri esame di stato e criteri non ammissione

Si pubblicano di seguito i criteri dell'Esame di Stato, comprensivi dei criteri di non ammissione all'Esame/alle classi successive, deliberati dal Collegio dei docenti con delibera n. 19 del 3 dicembre 2018.

I criteri sono allegati al PTOF.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Riccardo Ielmini
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO "G. ADAMOLI" DI BESOZZO
Via degli orti, 5 21023 Besozzo (VA) - Tel 0332-77.02.04 FAX 0332-70.75.35
e-mail: vaic81200g@istruzione.it - sito web: www.icsadamoli.gov.it
posta elettronica certificata: vaic81200g@pec.istruzione.it

CRITERI PER L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE **a.s. 2018 / 2019**

Approvati dal Collegio dei Docenti in data 3 dicembre 2018, con delibera n. 19

PREMESSA

Alla luce del D.lgs 62/2017, l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

Più in generale, il momento dell'esame segna il punto di arrivo del lavoro del triennio e per questo rappresenta la verifica finale di tutto il percorso di studi del Primo Ciclo d'Istruzione; è il momento in cui si offre all'alunno l'opportunità di dimostrare le conoscenze e le abilità che ha acquisito nei tre anni e le competenze che dalle prime sono derivate. La serietà e la concretezza dell'esame permetteranno all'alunno di valutare se stesso, di rendersi conto di come sappia affrontare la verifica e di quanto abbia veramente imparato e sappia rielaborare. Per questo motivo è stato redatto questo documento, indicante orientamenti e spunti per gli esami.

Presso l'Istituto è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe.

Svolge le funzioni di Presidente il Dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.

La Commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Il Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017 che ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della Certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall'anno scolastico 2017/18.

Il Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017 che ha disciplinato in modo organico l'esame di Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse.

Il Decreto Ministeriale n. 742 del 3 ottobre 2017 contenente norme in materia di certificazione delle competenze per la primaria e la scuola secondaria di I grado.

La nota MIUR n.1865 del 10 ottobre 2017 che ha dettato indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

RINVIO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

PARTE PRIMA
FASE PRELIMINARE PER L'AMMISSIONE O NON AMMISSIONE
AGLI ESAMI DI STATO

1) PROVE INVALSI

Le prove Invalsi sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.P.R n. 80/2013, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del D.Lgs 62/2017 presente decreto.

Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 62/2017, le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curriculum.

In particolare, le alunne e gli alunni delle classi terze di ciascuna scuola secondaria di primo grado, svolgeranno le prove INVALSI durante il mese di aprile in un arco temporale di durata variabile.

Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista l'organizzazione di una sessione suppletiva che si svolgerà con le stesse modalità previste per le sessioni ordinarie in un arco temporale comunicato dall'INVALSI.

Dall'a.s. 2017-2018 le prove INVALSI presentano alcune novità rilevanti:

- prova standardizzata in inglese per le classi terze della scuola secondaria;
- somministrazione al computer di tutte le prove (italiano, matematica e inglese) per le classi terze della scuola secondaria.

La somministrazione Computer Based Testing (di seguito CBT) delle prove INVALSI costituisce un elemento di novità di particolare rilievo. Infatti l'Istituto organizzerà la somministrazione delle prove in modo estremamente flessibile, venendo meno il requisito della contemporaneità del loro svolgimento. A seconda del numero di computer disponibili e collegati a Internet, e sulla base delle proprie esigenze organizzative, potrà prevedere un adeguato numero di sessioni per lo svolgimento delle prove. Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente, o anche parte di una classe, in un arco temporale compreso, di norma, tra cinque e quindici giorni.

In particolare, la prova INVALSI di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 QCER, così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum. La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listening) e l'uso della lingua ed è somministrata in formato elettronico (CBT).

La partecipazione alle prove INVALSI è requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati, a cura di INVALSI, alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Le alunne e gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) partecipano alle prove predisposte dall'INVALSI. Per lo svolgimento delle prove da parte delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento (inoltre INVALSI dispone già le più comuni forme di compensazione all'interno del relativo format di iscrizione). Le alunne e

gli alunni con DSA frequentanti, dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione all'esame di Stato.

Per le alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova.

Modalità e tempi di somministrazione delle prove

- Modalità di somministrazione: COMPUTER BASED (CBT), ON LINE, CON I PIÙ DIFFUSI SISTEMI OPERATIVI (open source e proprietari)

- Ambiti disciplinari: Italiano (durata: 90 minuti)

Matematica (durata: 90 minuti)

Inglese (livello A1 e A2 del QCER) (durata: 90 minuti)

2) PREDISPOSIZIONE RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Nella Relazione Finale del Consiglio di Classe sono presentati le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti, le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati, compresi quelli di sostegno e potenziamento, l'analisi dettagliata dei casi più difficili con l'indicazione del punto di partenza e delle mete raggiunte, la tipologia di attività facoltative opzionali aggiuntive realizzate nel triennio e frequentate dagli allievi della classe di riferimento, il grado di preparazione della classe e la sintesi di quanto è stato progettato, verificato e valutato nel corso del triennio.

Si precisa che, unitamente alla relazione finale, il Coordinatore di classe dovrà raccogliere e presentare al Presidente della Commissione, per ogni singola disciplina d'esame, i programmi effettivamente svolti da ogni docente debitamente sottoscritti.

PARTE SECONDA
AMMISSIONE O NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

3) AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Gli artt. 6 e 7 del D.Lvo n. 62/2017 e l'art. 2 del D.M 741/2017 sanciscono le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In particolare stabiliscono che, in sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

4) DEROGHE PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO IN CASO DI MANCATA FREQUENZA DI ALMENO TRE QUARTI DEL MONTE ORE ANNUALE PERSONALIZZATO

In caso di mancata frequenza dei tre quarti del monte ore personalizzato, ai fini dell'accertamento della validità dell'anno scolastico e conseguentemente dell'ammissione agli Esami di Stato, nel rispetto della normativa vigente, il Collegio dei Docenti, per casi eccezionali, ha deliberato le seguenti deroghe al limite minimo di frequenza:

- assenze per malattia certificata
- assenze dovute a problemi di disagio sociale
- assenze per gravi problemi di famiglia certificabili
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche riconosciute dal CONI

Tali criteri sono considerati dai Consigli di classe purché sussistano gli elementi di valutazione in tutte le discipline. Non è previsto il voto N.C. a fine anno scolastico.

I singoli Consigli di classe delibereranno circa l'applicazione dei criteri derogatori su indicati.

5) VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa, di seguito riportati, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui all'articolo 13 del D.Lgs n. 62/2017.

5.1 CRITERIO PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO.

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, premesso quanto detto in precedenza, attribuirà alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, un voto di ammissione, espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, sulla base della seguente concordata procedura:

$$(M1 \ 25\% + M2 \ 25\% + M3 \ 50\%) / 10$$

dove M1, M2, M3 sono rispettivamente le medie aritmetiche delle valutazioni riportate dal candidato al termine del primo anno, del secondo anno, e del terzo anno della Sc. Secondaria di I grado.

Dato che il voto di ammissione va espresso in numeri interi, l'approssimazione finale sarà compiuta all'unità superiore per frazioni $\geq 0,5$ (es. da 5,5 a 6,4: giudizio di idoneità= 6)

Sarà possibile applicare, su decisione del Consiglio di Classe, un correttore (bonus) di valutazione (+0,4) della media, quale apprezzamento, dal punto di vista formativo, del percorso effettuato dall'allievo. Sono esclusi gli alunni che presentino, in sede di voto proposto o di voti di ammissione dello scrutinio di classe terza, anche una sola insufficienza. Tale correttore (bonus) verrà applicato in ragione dei seguenti criteri stabiliti dal Collegio Docenti e debitamente verbalizzati nel Consiglio di classe (scrutinio):

- a. continuità e crescita dell'impegno nel triennio;
- b. collaborazione con i docenti;
- c. collaborazione e forme di aiuto ai compagni;
- d. impegno e collaborazione nell'affrontare difficoltà di partenza (svantaggio socio-culturale del nucleo familiare, forme di disagio...)

Nelle suddette medie, si computano transitoriamente i voti di comportamento del primo anno, ma non si considerano gli anni in cui il candidato non ha conseguito l'ammissione alla classe successiva e non si considera il giudizio sul comportamento espresso nell'a.s. 2017-18 e nell'a.s. in corso.

6) EVENTUALE NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, di seguito riportati, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

A tal fine il Collegio dei Docenti con delibera n. 17 a.s. 2017-18 del 28 novembre 2017 ha stabilito quanto segue:

CRITERI DI NON AMMISSIONE **ALLA CLASSE SUCCESSIVA/ALL'ESAME DI STATO**

L'ammissione e non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado è stata oggetto di modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015 e dalla nota n. 1865 del 10 ottobre 2017,

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti deve fissare dei criteri che tutti i Consigli di classe dovranno osservare per l'ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva e all'esame conclusivo del 1° ciclo.

Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado possono essere ammessi alla classe successiva anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.

-La scuola, a seguito dei consigli di classe:

- comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti. Il Coordinatore di classe informa la famiglia mediante comunicazione scritta eventualmente accompagnata da colloquio, per presentare la situazione.
- adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

In caso di mancata frequenza dei tre quarti del monte ore personalizzato, ai fini dell'accertamento della validità dell'anno scolastico e conseguentemente dell'ammissione agli Esami di Stato, nel rispetto della normativa vigente, il Collegio dei Docenti, per casi eccezionali, ha deliberato le seguenti deroghe al limite minimo di frequenza:

- assenze per malattia certificata
- assenze dovute a problemi di disagio sociale
- assenze per gravi problemi di famiglia certificabili
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche riconosciute dal CONI

Tali criteri sono considerati dai Consigli di classe purché sussistano gli elementi di valutazione in tutte le discipline. Non è previsto il voto N.C. a fine anno scolastico.

I singoli Consigli di classe delibereranno circa l'applicazione dei criteri derogatori su indicati.

- In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione complessiva di ciascun alunno, formula:

- i risultati conseguiti nelle diverse discipline,
- la valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri,
- il processo formativo e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti.

Il Consiglio di Classe valuta il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerandone la situazione di partenza, tiene anche conto delle situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento, delle condizioni soggettive o di fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità, e dell'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa, delle risposte agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti, dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

Il Consiglio di classe (all'unanimità per le scuole primarie e a maggioranza per le scuole secondarie di primo grado) delibera di non ammettere l'alunno alla classe successiva/all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo presenti alcuni di questi aspetti:

- valutazioni del tutto e/o nel complesso negative tali da determinare un'evidente carenza nella preparazione complessiva,
- obiettivi minimi prefissati dalla scuola non raggiunti,
- nessun progresso rispetto alla situazione di partenza,

- esito negativo delle strategie e degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate,
- assenza di organizzazione autonoma nello studio, nonostante gli interventi di supporto all'acquisizione di autonomia,
- partecipazione passiva/inesistente,
- comportamento inadeguato, impegno nullo e sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa impegno inesistente, interesse nullo
- non partecipazione alle prove INVALSI (per la non ammissione all'Esame di Stato)

La delibera relativa alla non ammissione dell'alunno viene motivata riportando in modo dettagliato le condizioni considerate.

-Per gli alunni con una certificazione di disabilità, l'eventuale non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 1° ciclo, deve essere condivisa da tutti i componenti che concorrono alla definizione del PEI : consiglio di classe, insegnante di sostegno, operatori del Servizio Sanitario Nazionale, psicopedagogo, Famiglia dell'allievo, oltre al Dirigente Scolastico. Tale decisione non deriva da una semplice verifica dei risultati raggiunti al termine dell'anno scolastico ma da un progetto educativo che, a medio o lungo periodo, valuti l'opportunità di allungare il percorso formativo nella scuola secondaria di 1° grado.

7) AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D.Lvo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del D.M. n. 741/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo.

Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, aver predisposto il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato. La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI (articolo 7 del D.Lvo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.

PARTE TERZA

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

8) ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il D.Lvo n. 62/2017 ha introdotto le sottoelencate modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione:

8.1 COMMISSIONI

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una Commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della Commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe.

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Dirigente scolastico preposto. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte da un docente collaboratore del Dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.

8.1.1 RIUNIONE PRELIMINARE E CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

Tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della Commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. Spetta al Dirigente scolastico definire e comunicare al Collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte, che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi, e del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

La Commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno.

Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

In sede di riunione preliminare, la Commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui. Spetta alla Commissione, sempre nell'ambito della Riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

La Commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte.

La Commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

8.2 PROVE SCRITTE ESAME DI STATO

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla Commissione, sono pertanto tre:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- 3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Per ciascuna delle prove scritte il D. M. n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie.

La Commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum.

Proposta del Collegio dei Docenti - Durata delle prove:

PROVA	ORE	SUSSIDI
Italiano	4	Dizionario
Competenze logico-matematiche	3	Strumenti da disegno e calcolatrice
Lingue Straniere - Articolata in due sezioni, una per ciascuna delle due lingue (Inglese e Francese)	4 complessive 2 h Inglese 15 min pausa 1 h e 45 min Francese	Dizionario – Dizionario elettronico non connesso ad internet.

8.2.1 PROVA SCRITTA DI ITALIANO - INDICAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE

La prova di italiano accerta:

- *la padronanza della lingua;*
- *la capacità di espressione personale;*
- *il corretto ed appropriato uso della lingua;*
- *la coerente e organica esposizione del pensiero*

da parte delle alunne e degli alunni.

La Commissione dovrà predisporre almeno tre terne di tracce con riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
2. testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione;

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la Commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorreggiate.

Ai fini della correzione e valutazione della prova di italiano la Sottocommissione utilizzerà la griglia di seguito allegata

ISTITUTO COMPRENSIVO "G.ADAMOLI" BESOZZO
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE
Anno scolastico 2018-19

Candidato

Classe

VALUTAZIONE PROVA SCRITTA D'ITALIANO

DESCRITTORE	VOTO
Coerente e organica esposizione del pensiero :	
il contenuto è adeguato alla traccia, logico, esauriente	10/9
abbastanza adeguato alla traccia, logico ed esauriente	8
globalmente adeguato alla traccia ed esauriente	7
accettabile ma poco organico	6
poco rispondente alla traccia, disorganico, incompleto/non adeguato alla traccia.	5/4
Padronanza della lingua :	
la forma é articolata, sicura, scorrevole, corretta	10/9
abbastanza scorrevole e corretta	8
globalmente scorrevole e corretta	7
semplice e talvolta poco chiara	6
faticosa e piuttosto scorretta.	5/4
Corretto ed appropriato uso della lingua :	
il lessico é appropriato, specifico, ricco	10/9
appropriato ma poco vario	8
non sempre appropriato	7
generico e talvolta improprio	6
povero e spesso improprio.	5/4
Capacità di espressione personale:	
la trattazione é originale e personale	10/9
abbastanza originale e personale	8
globalmente originale e personale	7
parzialmente originale e personale	6
poco originale e personale	5/4

TIPOLOGIA DELLA PROVA
TP1 Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia.
TP2 Testo argomentativo, che consenta riflessioni personali per il quale vanno fornite indicazioni di svolgimento.
TP3 Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Firma dei componenti della Commissione:

ITALIANO

STORIA E GEOGRAFIA

FRANCESE

INGLESE

MATEMATICA E SCIENZE

TECNOLOGIA

ARTE E IMMAGINE

MUSICA

ED. FISICA

RELIGIONE

SOSTEGNO

8.2.2 PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE - INDICAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche accerta:

- la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste;
2. quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la Commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Ai fini della correzione e valutazione della prova di matematica la Sottocommissione utilizzerà la griglia di seguito allegata

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. Adamoli" Besozzo
ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE
Anno Scolastico 2018–2019

N. ALUNNO/A CLASSE 3^

VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

QUESITI SVOLTI:

L'alunno/a dimostra di applicare regole e procedimenti in modo

e di possedere abilità logiche

Il linguaggio simbolico e grafico utilizzato è

APPLICAZIONE	RISOLUZIONE PROBLEMI	LINGUAGGIO	VOTO
abile e sicuro preciso corretto	appropriate soddisfacenti adeguate	Accurato preciso adeguato	9–10
Corretto preciso	più che buone nel complesso adeguate generalmente corrette	per lo più completo e appropriato	8
abbastanza corretto, ma con qualche imprecisione	buone adeguate ma con alcune incertezze	discretamente chiaro e preciso	7
poco preciso superficiale non sempre corretto	accettabili talvolta difficoltose non sempre coerenti	sufficientemente chiaro e preciso incompleto	6
Scarso incerto impreciso scorretto	difficoltose limitate agli aspetti più evidenti nientatto disorganiche	poco preciso e talvolta scorretto approssimativo impreciso	5
molto incerto inadeguato - non sa utilizzare gli	molto difficoltose molto confuse e frammentarie - non è in grado di risolvere	molto impreciso scorretto molto confuso - non conosce il linguaggio	4

Firma dei componenti della Commissione:

ITALIANO

STORIA E GEOGRAFIA

FRANCESE

INGLESE

MATEMATICA E SCIENZE

TECNOLOGIA

ARTE E IMMAGINE

MUSICA

ED. FISICA

RELIGIONE

SOSTEGNO

8.2.3 PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE - INDICAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta:

- le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per francese (II lingua comunitaria).

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria, francese.

La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

- a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;

Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che al francese.

Ai fini della correzione e valutazione della prova di lingua straniera italiano la Sottocommissione utilizzerà la griglia di seguito allegata

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. Adamoli" Besozzo
ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE
Anno Scolastico 2018–2019

N. ALUNNO/A CLASSE 3^

Griglia per il giudizio della prova scritta di lingua straniera

LETTERA

Lettera	Inglese	FRANCESE
Punti della lettera affrontati dal candidato	Il candidato ha sviluppato ☐ Tutti i punti (10) ☐ Quasi tutti i punti (9) ☐ Molti punti (8) ☐ Alcuni punti (7) ☐ I punti essenziali (6) ☐ I punti più semplici (5) ☐ Un numero assai limitato di punti (4-1)	Il candidato ha sviluppato ☐ Tutti i punti (10) ☐ Quasi tutti i punti (9) ☐ Molti punti (8) ☐ Alcuni punti (7) ☐ I punti essenziali (6) ☐ I punti più semplici (5) ☐ Un numero assai limitato di punti (4-1)
Struttura del testo	La struttura del testo è ☐ Corretta e chiara (10) ☐ Corretta (9) ☐ Quasi sempre corretta (8) ☐ Abbastanza corretta (7) ☐ Globalmente corretta (6) ☐ Non sempre corretta (5) ☐ Scorretta (4-1)	La struttura del testo è ☐ Corretta e chiara (10) ☐ Corretta (9) ☐ Quasi sempre corretta (8) ☐ Abbastanza corretta (7) ☐ Globalmente corretta (6) ☐ Non sempre corretta (5) ☐ Scorretta (4-1)
Utilizzo degli elementi morfosintattici	Gli elementi morfosintattici sono utilizzati in modo ☐ Corretto e preciso (10) ☐ corretto (9) ☐ quasi sempre corretto (8) ☐ complessivamente corretto (7) ☐ sufficientemente corretto (6) ☐ poco corretto (5) ☐ scorretto(4-1)	Gli elementi morfosintattici sono utilizzati in modo ☐ Corretto e preciso (10) ☐ corretto (9) ☐ quasi sempre corretto (8) ☐ complessivamente corretto (7) ☐ sufficientemente corretto (6) ☐ poco corretto (5) ☐ scorretto(4-1)
Lessico utilizzato	La scelta lessicale è ☐ precisa e ricercata (10) ☐ precisa (9) ☐ appropriata (8) ☐ globalmente appropriata (7) ☐ sufficientemente appropriata (6) ☐ imprecisa (5) ☐ inadeguata (4-1)	La scelta lessicale è ☐ precisa e ricercata (10) ☐ precisa (9) ☐ appropriata (8) ☐ globalmente appropriata (7) ☐ sufficientemente appropriata (6) ☐ imprecisa (5) ☐ inadeguata (4-1)
Riferimenti al destinatario	I riferimenti al destinatario sono ... ☐ Numerosi e appropriati (10) ☐ numerosi (9) ☐ frequenti (8) ☐ abbastanza frequenti (7) ☐ sufficienti (6) ☐ poco frequenti (5) ☐ quasi inesistenti / inesistenti (4-1)	I riferimenti al destinatario sono ... ☐ Numerosi e appropriati (10) ☐ numerosi (9) ☐ frequenti (8) ☐ abbastanza frequenti (7) ☐ sufficienti (6) ☐ poco frequenti (5) ☐ quasi inesistenti / inesistenti (4-1)

	INGLESE / PUNTI	FRANCESE / PUNTI
1. Punti della lettera affrontati dal candidato		

2. Struttura del testo				
3. Utilizzo degli elementi morfosintattici				
4. Lessico utilizzato				
5. Riferimenti al destinatario				
TOT. PUNTI	TOT. INGLESE: _____	TOT. FRANCESE: _____	Voto PROVA SCRITTA LINGUA STRANIERA (Tot.inglese+tot.fancese:2)	Voto è espresso in decimi senza frazioni decimali

La Commissione esaminatrice:

ITALIANO
STORIA
GEOGRAFIA
FRANCESE
INGLESE

MATEMATICA
SCIENZE
ARTE E IMMAGINE
TECNOLOGIA
ED. FISICA

RELIGIONE
SOSTEGNO

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. Adamoli" Besozzo
ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE
Anno Scolastico 2018-2019

N. ALUNNO/A CLASSE 3^

Griglia per il giudizio della prova scritta di lingua straniera

QUESTIONARIO

Questionario	Inglese	Francese
Comprensione del testo	La comprensione del testo è ☐ Completa e analitica (10) ☐ completa e precisa (9) ☐ completa (8) ☐ abbastanza completa (7) ☐ globale (6) ☐ parziale (5) ☐ imprecisa / scarsa (4-1)	La comprensione del testo è ☐ Completa e analitica (10) ☐ completa e precisa (9) ☐ completa (8) ☐ abbastanza completa (7) ☐ globale (6) ☐ parziale (5) ☐ imprecisa / scarsa (4-1)
Struttura delle risposte	La struttura delle risposte è ☐ Corretta e chiara (10) ☐ Corretta (9) ☐ Quasi sempre corretta (8) ☐ Abbastanza corretta (7) ☐ Globalmente corretta (6) ☐ Non sempre corretta (5) ☐ Scorretta (4-1)	La struttura delle risposte è ☐ Corretta e chiara (10) ☐ Corretta (9) ☐ Quasi sempre corretta (8) ☐ Abbastanza corretta (7) ☐ Globalmente corretta (6) ☐ Non sempre corretta (5) ☐ Scorretta (1-4)
Utilizzo degli elementi morfosintattici	e/ma grammaticali e/o ortografici ☐ Non presenta errori (10) ☐ Presenta qualche imprecisione (9) ☐ Presenta diverse imprecisioni (8) ☐ Presenta alcuni errori (7) ☐ Presenta diversi errori (6) ☐ Presenta molti errori (5) ☐ Presenta tali errori ... da limitare la comprensibilità (1-4)	e/ma grammaticali e/o ortografici ☐ Non presenta errori (10) ☐ Presenta qualche imprecisione (9) ☐ Presenta diverse imprecisioni (8) ☐ Presenta alcuni errori (7) ☐ Presenta diversi errori (6) ☐ Presenta molti errori (5) ☐ Presenta tali errori ... da limitare la comprensibilità (1-4)
Lessico utilizzato	La scelta lessicale è ☐ Precisa ed appropriata (10) ☐ Appropriata (9) ☐ adeguata(8) ☐ abbastanza adeguata (7)	La scelta lessicale è ☐ Precisa ed appropriata (10) ☐ Appropriata (9) ☐ adeguata(8) ☐ abbastanza adeguata (7)

	☐ complessivamente/in genere adeguata (6) ☐ non sempre/poco adeguata (5) ☐ inadeguata (4-1)	☐ complessivamente/in genere adeguata (6) ☐ non sempre/poco adeguata (5) ☐ inadeguata (4-1)
Capacità di rielaborazione personale	La rielaborazione personale è ☐ Ottima (10) ☐ Apprezzabile (9) ☐ Soddisfacente (8) ☐ Discreta (7) ☐ Piuttosto modesta (6) ☐ Non sempre/poco adeguate (5) ☐ Inadeguata (1-4)	La rielaborazione personale è ☐ Ottima (10) ☐ Apprezzabile (9) ☐ Soddisfacente (8) ☐ Discreta (7) ☐ Piuttosto modesta (6) ☐ Non sempre adeguata (5) ☐ Inadeguata (1-4)

	INGLESE / PUNTI	FRANCESE / PUNTI		
1. Comprensione del testo				
2. Struttura delle risposte				
3. Utilizzo degli elementi morfosintattici				
4. Lessico utilizzato				
5. Capacità di rielaborazione personale				
TOT. PUNTI	TOT. INGLESE: _____	TOT. FRANCESE: _____	Voto PROVA SCRITTA LINGUA STRANIERA (Tot.inglese+tot.francese:2)	Voto è espresso in decimi senza frazioni decimali

La Commissione esaminatrice:

ITALIANO
STORIA
GEOGRAFIA
FRANCESE

MATEMATICA
SCIENZE
ED. FISICA
INGLESE

RELIGIONE
SOSTEGNO
ARTE E IMMAGINE
TECNOLOGIA

8.3 COLLOQUIO - CRITERI ESSENZIALI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO

Attraverso il colloquio, la Commissione valuta:

- il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum.

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione "soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio". La sotto-commissione ha a disposizione un tempo medio dai trenta ai quaranta minuti per valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum.

Come previsto dal D.Lvo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.

A tal proposito ciascuna sottocommissione si atterrà a quanto segue:

- ☐ a partire dalla preparazione di 3 percorsi interdisciplinari, assegnati durante l'anno, la sottocommissione ne sceglierà uno con il quale sarà dato avvio al colloquio; ogni percorso dovrà interessare cinque discipline e ogni disciplina dovrà essere presente almeno in uno dei tre percorsi;

- ☐ verificare le conoscenze e le competenze acquisite dall'alunno evitando, ove possibile, l'accertamento nozionistico;
- ☐ porre tutti gli alunni in grado di manifestare quanto appreso, non limitando le modalità espressive e favorendo i più svantaggiati sul piano linguistico;

8.3.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Ai fini della valutazione del colloquio la Sotto-commissione utilizzerà la griglia di seguito allegata

Candidato.....

Classe.....

Griglia per la formulazione del giudizio sul colloquio d'esame

Alunno.....

L'alunno/a si è espresso/a con(1)..... dimostrando di aver acquisito una preparazione(2)..... conoscenze. Ha saputo/non ha saputo collegare gli argomenti trattati(3).....ed è risultato capace/non capace di(4).....

10/9	8	7	6	5/4
(1) a)coerenza, coesione ed efficacia espositiva b).....	a)proprietà di linguaggio e correttezza espositiva b).....	a)correttezza e chiarezza b).....	a)semplicità, ma sufficiente chiarezza b).....	a)evidenti difficoltà e gravi incoesioni b).....
(2) a)solide e approfondite b).....	a)organiche e ampie b).....	a)appropriate, apprezzabili b).....	a)sommarie essenziali b).....	a)confuse e lacunose b).....
(3) a)con pronte connessioni e sicura autonomia b).....	a)con sicuro ragionamento b).....	a)una certa prontezza b).....	a)in maniera accettabile, solo se guidato, con modeste connessioni b).....	a) neppure se guidato b).....
(4) a)rielaborare e integrare i contenuti con apporti personali b).....	a)rielaborare con disinvoltura i contenuti b).....	a)rielaborare i contenuti/rielaborare parzialmente i contenuti b).....	a)rielaborare molto semplicemente i contenuti/rielaborare i contenuti solo se guidato b).....	a)rielaborare pur in modo elementare i contenuti b).....

8.4 VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE

L'articolo 8 del D. Lvo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato.

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla Commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, determinerà in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la Commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

L'esito dell'esame è pubblicato all'Albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

8.4.1 ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La Commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

8.5 LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità

- Partecipano alle prove INVALSI di cui all' articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.
- Per quanto attiene allo svolgimento dell'esame di Stato, la sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare e tenuto conto del PEI, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Indicazioni per le prove differenziate

a) Prova di Italiano

- Prova di comprensione della lettura
- Scheda lessicale
- Scheda di comprensione di un testo
- Prova di produzione linguistica

- b) Prove di lingua straniera
 - Prova di completamento frasi
 - Prova di comprensione del testo a risposta multipla, con semplici domande
 - Prova di completamento in breve sequenza narrativa
- c) Prova scritta di Scienze Matematiche
 - Semplici quesiti algebrici e/o problemi geometrici relativi alla geometria piana
 - Scheda di calcolo matematico applicato a situazioni concrete
- e) Valutazione del colloquio
 - La capacità dell'alunno di capire e farsi capire
 - La capacità di osservare e descrivere materiali ed elaborati da lui realizzati
 - La capacità di esporre esperienze vissute.

I docenti di sostegno fanno parte integrante della Sotto-commissione e partecipano a tutte le fasi d'esame.

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA)

- partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato; le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
- sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte.

Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

8.6 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame.

Alla luce di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 – e quanto ribadito nella nota MIUR prot.n.3587 del 3.06.2014 *"la Commissione esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico*

Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA”.

8.7 CANDIDATI IN OSPEDALE E IN ISTRUZIONE DOMICILIARE

L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

L'ammissione all'esame di Stato di cui al precedente comma viene disposta ai sensi dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'Esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato.

Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'Esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, di cui al precedente punto, si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Per tutti i candidati ricoverati in ospedale o luoghi di cura ovvero in istruzione domiciliare l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

8.8 LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L'articolo 9 del D.Lvo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. In particolare, la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola secondaria di primo grado soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato.

Il Decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del MIUR e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al Profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curriculum vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.

Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al D. M. 3 ottobre 2017 n. 742.

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è

predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.